

CIVILE/semplificazione dei riti

L'attore sceglie il rito camerale anziché il sommario di cognizione: mutamento possibile  
di Fabio Valerini

(Tribunale di Varese, sez. I Civile, ordinanza n. 10658/11; depositata il 10 novembre)

L'attore sceglie il rito camerale anziché il sommario di cognizione: mutamento possibile

(Tribunale di Varese, sez. I Civile, ordinanza n. 10658/11; depositata il 10 novembre)

di Fabio Valerini \*

L'ordinanza n. 10658, emessa il 9 novembre 2011 dal Tribunale di Varese, si segnala, non soltanto perché applica le nuove norme in tema di riduzione e semplificazione dei riti di cui al d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ma anche perché ha modo di esaminare alcuni aspetti della disciplina relativa al mutamento di rito prevista dall'articolo 4 di quel decreto legislativo.

Il caso. Un cittadino italiano aveva chiesto il rilascio di un visto per il ricongiungimento familiare a favore di una minore nata in Sierra Leone e che gli era stata colà affidata con provvedimento del Ministero degli affari esteri. Senonché l'Ambasciata d'Italia di Abidjan nega il visto per il ricongiungimento familiare sostenendo che il provvedimento di affidamento non poteva venire in considerazione ai fini del visto dal momento che non era stata svolta la procedura prevista dall'articolo 67 della legge n. 218 del 1995 davanti alla Corte di appello. L'impugnazione del diniego secondo le forme previgenti. Ecco allora che la parte si duole del provvedimento di diniego e propone un ricorso al Tribunale di Varese, ma senza che quel ricorso contenga le indicazioni di cui all'articolo 163 c.p.c. e, in particolare, - osserva il Tribunale - senza che vi sia l'avvertimento di cui all'articolo 163 comma 3, n. 7.

Secondo il Tribunale «il ricorrente ha introdotto la lite secondo la formula processuale previgente, che prescriveva di attingere al bacino del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss.».

Ed infatti, secondo il testo previgente dell'articolo 30 del d.lgs. n. 286/1998 avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento per motivi familiari l'interessato poteva «può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile». Oggi, invece, in forza dell'articolo 20 d.lgs. n. 150/2011 si applica il rito sommario di cognizione e non più quel giudizio camerale che, incidendo su diritti soggettivi, aveva incontrato la critica di una parte autorevole della dottrina processuale.

«Switch procedimentale», ovvero l'ordinanza di mutamento del rito... Orbene, secondo il giudice del Tribunale di Varese la fattispecie sottoposta al suo esame determina l'applicazione dell'articolo 4 del d.lgs. n. 150/2010 e, cioè, della norma che disciplina il mutamento di rito (o, come viene efficacemente chiamato nell'ordinanza «switch procedimentale» mutuando l'espressione dalla terminologia informatica).

Opportunamente, però, il giudice si interroga sulla possibilità di applicare quella norma nel caso di specie. Ed infatti, la norma contenuta nell'articolo 4, nel prevedere al suo primo comma che «quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza» potrebbe prestarsi a due interpretazioni. Secondo una prima interpretazione il mutamento del rito sarebbe possibile soltanto quando l'attore abbia introdotto una controversia secondo uno schema procedimentale diverso da quello previsto dal decreto legislativo (e, quindi, rito del lavoro, sommario di cognizione o rito ordinario).

Secondo una seconda interpretazione, invece, il mutamento di rito può essere pronunciato non soltanto tra riti tipizzati, ma anche quando la parte ha introdotto nelle forme camerale una controversia che avrebbe dovuto essere trattata con il rito sommario di cognizione.

Il Tribunale di Varese decide di aderire a questa seconda interpretazione che è l'unica tra le due che, quando l'atto compiuto in base al rito «sbagliato» dovrebbe essere dichiarato nullo secondo le norme del rito «corretto», non ha come effetto quello di chiudere in rito il processo. E ciò in coerenza con i principi dell'ordinamento secondo cui esso «tende a conservare gli atti giudiziali finché è possibile attribuirgli effetti giuridici e nei limiti in cui siano idonei a raggiungere lo scopo loro affidato. Essa salvaguarda, dunque, il «principio fondamentale degli Autori classici secondo cui il processo deve tendere ad una sentenza di merito» (Corte cost. 77/2007)».

...non oltre la prima udienza. Ecco allora che una volta deciso che il rito prescelto è errato, il giudice si pone il problema del quando possa assumere i provvedimenti relativi al mutamento del rito. Il Tribunale di Varese afferma, anche per ragioni di economia processuale, che, dal momento che «l'ordinanza di conversione del rito può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza: essa, pertanto, può essere pronunciata anche prima della prima udienza stessa, dopo l'instaurazione del processo che, nel modulo processuale introdotto dal ricorso, coincide con il deposito dello stesso».

Ecco allora che il giudice – che in base alla sequenza procedimentale attivata dal deposito del ricorso avrebbe dovuto fissare la data di udienza – oltre a fissare la data di udienza, dispone il mutamento del rito e onera «il ricorrente di integrare l'atto introduttivo con le omissioni rilevate che lo rendono inidoneo a conformarsi al modello processuale applicabile ovvero a depositare altro atto giudiziale introduttivo in riedizione, con emenda dei vizi; nell'uno e nell'altro caso, il ricorrente avrà l'onere di notificare alla parte resistente, l'atto iniziale originario, il decreto del giudice e l'integrazione/sanatoria».

\*Assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di Pisa

Tribunale di Varese, sez. I Civile, ordinanza 9 - 10 novembre 2011 n. 10658  
Giudice Buffone

Ordinanza

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 8 novembre 2011, il ricorrente (cittadino italiano dal 2008), con l'assistenza dell'Avv. ..., impugna il provvedimento emesso in data 26 agosto 2011, dalla Ambasciata d'Italia di Abidjan, di diniego del rilascio del visto per il ricongiungimento familiare in favore della minore affidata al ricorrente, .... nata in Sierra Leone il ... 2004. Deduce di avere conosciuto la minore insieme alla sig.ra ..., sua moglie, in occasione di un viaggio a Serra Leone, incontro dante causa di un affidamento da parte del Ministero degli Affari sociali in loco, emesso in data 25 febbraio 2011. Affidamento che la resistente non ha ritenuto valido ai fini del visto, trattandosi di provvedimento per cui necessaria la valutazione ex art. 67 l- 218/1995 della Corte di Appello competente (v. provvedimento del 26 agosto 2011).

Il ricorso è presentato secondo formule processuali erronee.

Ai sensi dell'art. 20, comma I, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, è prevista l'applicazione del rito sommario di cognizione per le controversie previste dall'art. 30, comma VI, del d.lgs. 286/1998 (non modificato dal d.l. 89/11), disposizione normativa dove oggi si legge: "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria". In virtù della norma sopra richiamata, è, dunque, applicabile la disciplina di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., giusta gli artt. 3, 20, comma I, d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, la procedura del rito sommario di cognizione (con esclusione dei commi II e III dell'art. 702-ter c.p.c.: v- già sul punto: Trib. Varese, sez. I civ., decreto 24 ottobre 2011 n. 10192 in [www.guidaaldiritto.it](http://www.guidaaldiritto.it)).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorso è presentato senza le indicazioni di cui all'art. 163 c.p.c. (per quanto richiamato dall'art. 702-bis c.p.c.) e, soprattutto, senza l'avvertimento di cui all'art. 163, comma III, n. 7 c.p.c., così potendosi ritenere che, in effetti, il ricorrente ha introdotto la lite secondo la formula processuale previgente, che prescriveva di attingere al bacino del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. (art. 30, comma VI, d.lgs. 286/1998 nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 34 d.lgs. 150/2011).

Reputa questo giudice che, in ipotesi del genere, possa trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. 150/2011. La disposizione legislativa, al comma I, prevede che "quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto 150/2011, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza". Una prima lettura superficiale dell'enunciato normativo potrebbe indurre a ritenere che il cd. switch procedimentale (mutamento del rito) possa trovare applicazione solo tra i riti tipizzati come generali dal decreto 150 (es. introduzione di una casa con il rito lavoro e conversione in rito sommario). Ne discenderebbe che, negli altri casi (es. introduzione con rito camerale di un procedimento per cui previsto il rito sommario, come nel caso di specie) dovrebbe trovare applicazione la disciplina in tema di ammissibilità dello strumento processuale o validità dell'atto giudiziale con esclusione, quindi, della possibilità di conversione (es. dichiarando nullo il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 164 c.p.c. o per violazione dell'art. 125 c.p.c., con i provvedimenti conseguenti). La ratio legis sottesa all'art. 4, tuttavia, emergente in modo chiaro dai lavori parlamentari e dalla Relazione Illustrativa, depone nel senso di ritenere, invece, applicabile l'art. 4 ad ogni caso in cui il rito scelto non sia quello previsto dalla Legge. In primo luogo, sembra chiara in tal senso la lettera dell'art. 4 che discorre di "forme diverse" in generale, quindi estendendosi ad ogni modello processuale vigente nell'Ordinamento. In secondo luogo, l'interpretazione de qua è imposta da una lettura assiologica dell'enunciato

normativo in esame. L'art. 4 della legge delegata introduce, a ben vedere, una disciplina ad hoc per far fronte al caso della erronea introduzione di un processo affinché essa non determini, per ciò solo, l'arresto della macchina procedimentale, in quanto l'Ordinamento tende a conservare gli atti giudiziari finché è possibile attribuirgli effetti giuridici e nei limiti in cui siano idonei a raggiungere lo scopo loro affidato. Essa salvaguarda, dunque, il «principio fondamentale degli Autori classici secondo cui il processo deve tendere ad una sentenza di merito» (v. Corte cost. 77/2007).

L'ordinanza di conversione del rito può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza: essa, pertanto, può essere pronunciata anche prima della prima udienza stessa, dopo l'instaurazione del processo che, nel modulo processuale introdotto dal ricorso, coincide con il deposito dello stesso (v. art. 39, comma III, c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma III, lett. a legge 18 giugno 2009 n. 69). Si reputa, quindi, opportuno disporla immediatamente per evidenti ragioni di economia processuale.

L'art. 4, comma I, del decreto 150/2011, pur regolando la conversione, non ne esplicita le modalità, soprattutto là dove come, nel caso di specie, l'atto presenti delle omissioni che non lo rendono conforme al modello introduttivo previsto dal processo applicabile. E' chiaro che, in casi del genere, il giudice non può limitarsi a pronunciare la conversione ma, in analogia con quanto prescrive l'art. 4, comma III, d.lgs. 150/2011, deve provvedere a disporre la integrazione degli atti per ripristinare l'architettura procedimentale applicabile.

Nel caso in cui, come nell'ipotesi attuale sub iudice, il ricorso sia erroneamente presentato con il rito camerale, invece che con il rito sommario, il giudice, pronunciando la conversione, deve onerare il ricorrente di integrare l'atto introduttivo con le omissioni rilevate che lo rendono inidoneo a conformarsi al modello processuale applicabile ovvero a depositare altro atto giudiziale introduttivo in riedizione, con emenda dei vizi; nell'uno e nell'altro caso, il ricorrente avrà l'onere di notificare alla parte resistente, l'atto iniziale originario, il decreto del giudice e l'integrazione/sanatoria.

Nessun provvedimento va, invece, emesso quanto alla regolarizzazione fiscale degli atti, in quanto, giusta l'art. 20, comma IV, d.lgs. 150/2011, gli atti del procedimento odierno "sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa".

P.Q.M.

Letto e applicato l'art. 4, comma I, d.lgs. 150/2011

Dispone il mutamento del rito, da camerale (ex art. 737 e ss c.p.c.) a sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., rito applicabile alla controversia in virtù gli artt. 20 decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 e 30, comma VI, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. Per l'effetto, dispone che parte ricorrente provveda alla integrazione dell'atto introduttivo del giudizio o alla sua riedizione secondo il rito applicabile, con atto da depositare in Cancelleria entro e non oltre la data del 30 novembre 2011;

Letti e applicati gli artt. 20 d.lgs. 150/11, 30 d.lgs. 286/1998, 702-bis c.p.c.

FISSA l'udienza di comparizione delle parti in data 25 gennaio 2012 ore 9.00.

L'udienza si terrà presso il Tribunale di Varese, P.zza Cacciatori delle Alpi n. 1, Piano Primo, stanza n. 102, Ufficio del Giudice dr. Giuseppe Buffone.

INVITA la parte resistente a costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

DISPONE che, a cura di parte ricorrente, il ricorso originario, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e all'atto di integrazione, sia notificato ai convenuti almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

**TRIB. VARESE, SEZ. PRIMA CIVILE, ORDINANZA 9 - 10 NOVEMBRE 2011 N. 10658  
(EST. GIUSEPPE BUFFONE)**

SEMPLIFICAZIONE DEI RITI CIVILI - DLGS 150/2011 – ERRONEA INTRODUZIONE DEL RITO – RITO SPECIALE DIVERSO DA UNO DEI TRE RITI GENERALI – POSSIBILITÀ DELLA CONVERSIONE – ART. 4 COMMA I D.LGS 150/2011 – SUSSISTE – MUTAMENTO DAL RITO CAMERALE AL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE - SUSSISTE  
Ai sensi dell'art. 4, comma I, dlgs 150/2011, quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dalla Legge, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza: lo switch procedimentale è possibile al cospetto di qualunque rito (erroneamente prescelto dal ricorrente/attore) e, pertanto, è possibile il mutamento anche dal rito camerale (scelto per errore) al rito sommario di cognizione.

MUTAMENTO DEL RITO – ART. 4 COMMA I D.LGS 150/2011 – MODALITÀ – INTEGRAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO, AL MOMENTO DELL'ORDINANZA DI CONVERSIONE, PER RENDERLI CONFORMI AL RITO - SUSSISTE  
L'art. 4, comma I, del decreto 150/2011, pur regolando la conversione, non ne esplicita le modalità, soprattutto là dove l'atto presenti delle omissioni che non lo rendono conforme al modello introduttivo previsto dal processo applicabile. In casi del genere, il giudice non può limitarsi a pronunciare la conversione ma, in analogia con quanto prescrive l'art. 4, comma III, d.lgs. 150/2011, deve provvedere a disporre la integrazione degli atti per ripristinare l'architettura procedimentale applicabile.

MUTAMENTO DEL RITO – ART. 4 COMMA I D.LGS 150/2011 – PRONUNCIA EX OFFICIO SENZA ATTENDERE LA PRIMA UDIENZA - SUSSISTE  
Il mutamento del rito, ex art. 4, comma I, decreto 150/2011, può essere pronunciato d'ufficio dal giudice già al momento dell'intervenuto deposito del ricorso in Cancelleria.

## **ORDINANZA**

- □■□ -

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 8 novembre 2011, il ricorrente (cittadino italiano dal 2008), con l'assistenza dell'Avv. ..., impugna il provvedimento emesso in data 26 agosto 2011, dalla Ambasciata d'Italia di Abidjan, di diniego del rilascio del visto per il ricongiungimento familiare in favore della minore affidata al ricorrente, .... nata in Sierra Leone il ... 2004.

Deduce di avere conosciuto la minore insieme alla sig.ra ..., sua moglie, in occasione di un viaggio a Serra Leone, incontro dante causa di un affidamento da parte del Ministero degli Affari sociali in loco, emesso in data 25 febbraio 2011. Affidamento che la resistente non ha ritenuto valido ai fini del visto, trattandosi di

provvedimento per cui necessaria la valutazione ex art. 67 l- 218/1995 della Corte di Appello competente (v. provvedimento del 26 agosto 2011).

Il ricorso è presentato secondo formule processuali erronee.

Ai sensi dell'art. 20, comma I, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, è prevista l'applicazione del rito sommario di cognizione per le controversie previste dall'art. 30, comma VI, del d.lgs. 286/1998 (non modificato dal D.L. 89/11), disposizione normativa dove oggi si legge: "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché *contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare*, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria". In virtù della norma sopra richiamata, è, dunque, applicabile la disciplina di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., giusta gli artt. 3, 20, comma I, d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, la procedura del rito sommario di cognizione (con esclusione dei commi II e III dell'art. 702-ter c.p.c.: v- già sul punto: Trib. Varese, sez. I civ., decreto 24 ottobre 2011 n. 10192 in [www.guidaaldiritto.it](http://www.guidaaldiritto.it)).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorso è presentato senza le indicazioni di cui all'art. 163 c.p.c. (per quanto richiamato dall'art. 702-bis c.p.c.) e, soprattutto, senza l'avvertimento di cui all'art. 163, comma III, n. 7 c.p.c., così potendosi ritenere che, in effetti, il ricorrente ha introdotto la lite secondo la formula processuale previgente, che prescriveva di attingere al bacino del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. (art. 30, comma VI, d.lgs. 286/1998 nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 34 d.lgs. 150/2011).

Reputa questo giudice che, in ipotesi del genere, possa trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. 150/2011. La disposizione legislativa, al comma I, prevede che "*quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto 150/2011, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza*". Una prima lettura superficiale dell'enunciato normativo potrebbe indurre a ritenere che il cd. switch procedimentale (mutamento del rito) possa trovare applicazione solo tra i riti tipizzati come generali dal decreto 150 (es. introduzione di una casa con il rito lavoro e conversione in rito sommario). Ne discenderebbe che, negli altri casi (es. introduzione con rito camerale di un procedimento per cui previsto il rito sommario, come nel caso di specie) dovrebbe trovare applicazione la disciplina in tema di ammissibilità dello strumento processuale o validità dell'atto giudiziale con esclusione, quindi, della possibilità di conversione (es. dichiarando nullo il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 164 c.p.c. o per violazione dell'art. 125 c.p.c., con i provvedimenti conseguenti). La ratio legis sottesa all'art. 4, tuttavia, emergente in modo chiaro dai lavori parlamentari e dalla Relazione Illustrativa, depone nel senso di ritenere, invece, applicabile l'art. 4 ad ogni caso in cui il rito scelto non sia quello previsto dalla Legge. In primo luogo, sembra chiara in tal senso la lettera dell'art. 4 che discorre di "forme diverse" in generale, quindi estendendosi ad ogni modello processuale vigente nell'Ordinamento. In secondo luogo, l'interpretazione de qua è imposta da una lettura assiologica dell'enunciato normativo in esame. L'art. 4 della legge delegata introduce, a ben vedere, una disciplina ad hoc per far fronte al caso della erronea introduzione di un processo affinché essa non determini, per ciò solo, l'arresto della macchina procedimentale, in quanto l'Ordinamento tende a conservare gli atti giudiziali finché è possibile attribuirgli effetti giuridici e nei limiti in cui siano idonei a raggiungere lo scopo

loro affidato. Essa salvaguarda, dunque, il «principio fondamentale degli Autori classici secondo cui il processo deve tendere ad una sentenza di merito» (v. Corte cost. 77/2007).

L'ordinanza di conversione del rito può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza: essa, pertanto, può essere pronunciata anche prima della prima udienza stessa, dopo l'instaurazione del processo che, nel modulo processuale introdotto dal ricorso, coincide con il deposito dello stesso (v. art. 39, comma III, c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma III, lett. a legge 18 giugno 2009 n. 69). Si reputa, quindi, opportuno disporla immediatamente per evidenti ragioni di economia processuale.

L'art. 4, comma I, del decreto 150/2011, pur regolando la conversione, non ne esplicita le modalità, soprattutto là dove come, nel caso di specie, l'atto presenti delle omissioni che non lo rendono conforme al modello introduttivo previsto dal processo applicabile. E' chiaro che, in casi del genere, il giudice non può limitarsi a pronunciare la conversione ma, in analogia con quanto prescrive l'art. 4, comma III, d.lgs. 150/2011, deve provvedere a disporre la integrazione degli atti per ripristinare l'architettura procedimentale applicabile.

Nel caso in cui, come nell'ipotesi attuale *sub iudice*, il ricorso sia erroneamente presentato con il rito camerale, invece che con il rito sommario, il giudice, pronunciando la conversione, deve onerare il ricorrente di integrare l'atto introduttivo con le omissioni rilevate che lo rendono inidoneo a conformarsi al modello processuale applicabile ovvero a depositare altro atto giudiziale introduttivo in riedizione, con emenda dei vizi; nell'uno e nell'altro caso, il ricorrente avrà l'onere di notificare alla parte resistente, l'atto iniziale originario, il decreto del giudice e l'integrazione/sanatoria.

Nessun provvedimento va, invece, emesso quanto alla regolarizzazione fiscale degli atti, in quanto, giusta l'art. 20, comma IV, dlgs 150/2011, gli atti del procedimento odierno "sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa".

## **P.Q.M.**

*Letto e applicato l'art. 4, comma I, d.lgs. 150/2011*

**DISPONE** il mutamento del rito, da camerale (ex art. 737 e ss c.p.c.) a sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., rito applicabile alla controversia in virtù gli artt. 20 decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 e 30, comma VI, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. Per l'effetto, dispone che parte ricorrente provveda alla integrazione dell'atto introduttivo del giudizio o alla sua riedizione secondo il rito applicabile, con atto da depositare in Cancelleria entro e non oltre la data del 30 novembre 2011;

*Letti e applicati gli artt. 20 d.lgs. 150/11, 30 d.lgs. 286/1998, 702-bis c.p.c.*

**FISSA** l'udienza di comparizione delle parti in data 25 gennaio 2012 ore 9.00. L'udienza si terrà presso il Tribunale di Varese, P.zza Cacciatori delle Alpi n. 1, Piano Primo, stanza n. 102, Ufficio del Giudice dr. Giuseppe Buffone.

**INVITA** la parte resistente a costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

**DISPONE** che, a cura di parte ricorrente, il ricorso originario, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e all'atto di integrazione, sia notificato ai convenuti almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

**MANDA** alla cancelleria perché si comunichi

**VARESE LÌ 9 NOVEMBRE 2011**

**IL GIUDICE DESIGNATO**  
**DR. GIUSEPPE BUFFONE**

**TRIB. VARESE, SEZ. PRIMA CIVILE, DECRETO 24 OTTOBRE 2011 N. 10192 (EST. GIUSEPPE BUFFONE)**

SEMPLIFICAZIONE DEI RITI CIVILI - DLGS 150/2011 – APPLICAZIONE DI NORME PROCESSUALI NON RICHIAMATE DAL TESTO NORMATIVO - ESCLUSIONE  
Alla luce della *ratio legis* che sorregge il decreto legislativo 150/2011 (creazione di un unico *corpus iuris* delle legge processuali, riduzione dei riti e semplificazione del processo civile italiano), nonché della espressa e esplicita indicazione delle norme speciali *caso per caso* - in linea di principio, le singole sotto-discipline procedurali, previste dal citato d.lgs 150/11, non sono etero integrabili con altre disposizioni processuali esterne al decreto stesso, nel senso che tutta la procedura deve essere solo e soltanto quella prescritta nel decreto stesso (tenuto conto delle disposizioni comuni, di quelle generali richiamate e di quelle di differenziazione previste rito per rito).

SEMPLIFICAZIONE DEI RITI CIVILI - DLGS 150/2011 – APPLICAZIONE DI NORME PROCESSUALI NON RICHIAMATE DAL TESTO NORMATIVO – ESCLUSIONE – ART. 182 C.P.C. – NORMA GENERALE  
L'art. 182 c.p.c. – sul potere/dovere del giudice di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla rappresentanza/assistenza delle parti nel giudizio – ha vocazione generale e, pertanto, è applicabile anche nel procedimento sommario di cognizione, come richiamato nei singoli riti di cui al d.lgs. 150/2011

UNITÀ FAMILIARE DELLO STRANIERO – REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO – IMPUGNATIVA – RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE – SUSSISTE – AT. 20, COMMA I, DLGS 150/2011  
I provvedimenti del Questore di revoca del permesso per motivi familiari, originariamente concesso, o di rifiuto del rinnovo dello stesso (il che, giuridicamente, configura di fatto un “diniego”) ricadono sotto il fascio applicativo dell'art. 30, comma VI, d.lgs. 286/1998, anche là dove vi sia consequenziale avviso di espulsione, essendo, comunque, la cognizione del Giudice rivolta alla materia principale e assorbente dell'”unità familiare” dello straniero. In questi casi, pertanto, in virtù dell'art. 20 comma I d.lgs. 150/2011, devono seguirsi le norme processuali del rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.

PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE – INDICAZIONE ALLO STRANIERO DEGLI STRUMENTI PER IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO – RIFERIMENTO NORMATIVO

SBAGLIATO (ALLE VECCHIE NORME DI PROCEDURA INVECE CHE A QUELLE APPLICABILI ALLA LUCE DEL D.LGS. 150/2011) – ERRORE SCUSABILE DELLO STRANIERO - SUSSISTE

Se nel suo provvedimento, il Questore fornisce allo straniero indicazioni sbagliate in ordine alle norme processuali da seguire per impugnare il provvedimento stesso, se esse, poi, sono seguite da chi impugna, l'errore eventualmente commesso è scusabile.

- □■□ -

Letto il ricorso pervenuto in Cancelleria in data 20 ottobre 2011 e verificato che non sono state presentate richieste in via cautelare o urgente, in specie, domande per la sospensione del provvedimento impugnato, in attesa della decisione finale;

rilevato che il ricorrente contesta il provvedimento emesso dalla Questura di Varese con cui si decreta la revoca del permesso di soggiorno n. ... relativo a .... e contestualmente si rifiuta il rinnovo del permesso stesso (rilasciato per motivi familiari e scaduto di validità in data 19 agosto 2010);

rilevato che, con il medesimo provvedimento, il Questore dispone pure l'espulsione dello straniero una volta espiata la pena (con criteri e secondo modalità da esaminare nel merito, tenuto conto della giurisprudenza di questo Tribunale – v. decisione Trib. Varese, sez. I civ., decreto 30 maggio 2010 in *www.ilcaso.it* -, di quella più recente della Suprema Corte - arresto Cass. civ., sez. VI, ordinanza 8 settembre 2011 n. 18481 in *www.tribunale.varese.it/Massimario* – in linea con le direttive ermeneutiche offerte dalla sentenza della Corte di Giustizia 28 aprile 2011, caso El Dridi, causa C-61/11 in *www.tribunale.varese.it/Massimario* e valutate, anche, le modifiche introdotte dal Decreto-Legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito dalla Legge 129/2011;

ritenuta l'applicabilità al procedimento del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, tenuto conto della data di deposito del ricorso;

verificato che, nella materia della immigrazione, il TU in materia di Leggi Processuali (d.lgs. 150/11 cit.) regola esclusivamente l'opposizione dello straniero ai provvedimenti in materia di diritto al ricongiungimento familiare e all'unità familiare (art. 20) e le controversie in materia di espulsione (art. 18);

rilevato, quanto a queste ultime, che l'art. 18 d.lgs. 150/11 prevede "l'applicazione del rito sommario di cognizione alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione" ma per il solo caso in cui il decreto espulsivo sia "*pronunciato dal prefetto* ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" (rinvio che, come chiarisce la relazione illustrativa, deve intendersi svolto all'art. 13, comma II, del TU immigrazione);

ritenuto, dunque, che, nel caso sub iudice, non possa trovare applicazione il rito cd. sommario in virtù del richiamo mobile dell'art. 18 succitato (che, peraltro, nel comma II, riserva la competenza al giudice di Pace e non al Tribunale);

rilevato, però, al contempo, che l'art. 20, comma I, d.lgs. 150/11 prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione per le controversie previste dall'art. 30, comma VI, del d.lgs. 286/1998 (non modificato dal D.L. 89/11),

disposizione normativa dove oggi si legge: “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché *contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare*, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria (secondo la procedura indicata dal citato art. 20);

ritenuto che i provvedimenti del Questore di revoca del permesso per motivi familiari, originariamente concesso, o di rifiuto del rinnovo dello stesso (il che, giuridicamente, configura di fatto un “diniego”) ricadano sotto il fascio applicativo dell'art. 30, comma VI, d.lgs. 286/1998, anche là dove, come nel caso di specie, vi sia consequenziale avviso di espulsione, essendo, comunque, la cognizione del Giudice rivolta alla materia principale e assorbente dell'“unità familiare” dello straniero;

ritenuta, dunque, applicabile la disciplina di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., giusta gli artt. 3, 20, comma I, d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, la procedura del rito sommario di cognizione (con esclusione dei commi II e III dell'art. 702-ter c.p.c.);

rilevato che il ricorso è stato presentato direttamente e personalmente dallo straniero, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Varese e che tale modalità procedurale non è menzionata dall'art. 20 d.lgs. 150/2011 che ha manipolato gli artt. 13, comma 5-bis, 13 comma VIII, 13-bis, 14 comma IV, 30 comma VI, 35 commi I e II e 44 del d.lgs. 286/1998;

rilevato, in particolare, che secondo l'art. 20 cit., le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, “*ove non diversamente disposto*” dall'art. 20 stesso, in cui le uniche deroghe previste (rispetto alla disciplina generale) sono le seguenti: 1) la competenza monocratica del tribunale del luogo in cui il ricorrente ha la residenza; 2) la possibilità, per il giudice che accoglie il ricorso, di disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta; 3) l'esenzione fiscale per gli atti del procedimento;

ritenuto, peraltro, che dove il Legislatore ha voluto derogare all'obbligo della difesa tecnica necessaria, lo ha fatto espressamente (es. art. 17, comma IV, in tema di allontanamento dei cittadini di altri Stati dell'UE; art. 21, comma IV, in tema di TSO;

ritenuto che - alla luce della *ratio legis* che sorregge il decreto legislativo 150/2011 (creazione di un unico *corpus iuris* delle legge processuali, riduzione dei riti e semplificazione del processo civile italiano), nonché della espressa e esplicita indicazione delle norme speciali *caso per caso* - in linea di principio, le singole sotto-discipline procedurali, previste dal citato d.lgs 150/11, non siano etero integrabili con altre disposizioni processuali esterne al decreto stesso, nel senso che tutta la procedura dovrebbe essere solo e soltanto quella prescritta nel decreto stesso (tenuto conto delle disposizioni comuni, di quelle generali richiamate e di quelle di differenziazione previste rito per rito);

atteso, alla luce dei rilievi che precedono, che si pone un problema preliminare di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, i cui contenuti, peraltro, non sono conformi a quelli prescritti dall'art. 702-bis, comma I, c.p.c.;

rilevato, tuttavia, che nel provvedimento del Questore di Varese, l'estensore sia incorso in un errore poiché ha avvisato lo straniero che "contro il provvedimento è ammesso ricorso (...) nei modi di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c.", così dando indicazioni erronee anche circa le modalità di introduzione della lite, tali da poter indurre il giudice a ritenere che si sia verificato (da parte del ricorrente) un cd. errore scusabile;

rilevato, al contempo, che nel suo ricorso, lo straniero ha comunque nominato un proprio difensore di fiducia che, quindi, presumibilmente, comparirà nel prosieguo del processo, così potendosi (se necessario) operare una sanatoria in virtù della norma di cui all'art. 182 c.p.c., (come modificata dalla legge 18 giugno 2009 n. 69) dove ritenuta applicabile poiché qualificata come norma a vocazione generale, informatrice dell'Ordinamento giuridico e non del singolo processo ordinario di cognizione;

ritenuto, al contempo, che i vizi dell'atto introduttivo del giudizio possono sanarsi con la costituzione della parte resistente la quale accetti il contraddittorio senza riserve, analogamente a quanto avviene secondo la disciplina dell'art. 164 c.p.c.;

ritenuto, per tutti i motivi sin qui illustrati, che ogni decisione debba essere differita all'udienza di prima comparizione delle parti, anche per investire le stesse delle *quaestiones juris* qui segnalate e raccogliere le loro argomentazioni difensive;

avvisate, in tal senso, le parti (ex art. 101, comma II, c.p.c.) che, alla prima udienza, verranno esaminate le questioni qui illustrate (validità del ricorso e regolarità della introduzione della lite e, quindi, ammissibilità del ricorso personalmente proposto dallo straniero detenuto; effetti, sul processo, dell'erronea indicazione delle norme processuali da parte del Questore nel proprio provvedimento; eventuale applicabilità dell'art. 182 c.p.c., alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.lgs. 150/2011);

### **P.Q.M.**

*Letti e applicati gli artt. 20 d.lgs. 150/11, 30 d.lgs. 286/1998, 702-bis c.p.c.*

**FISSA** l'udienza di comparizione delle parti in data 25 gennaio 2012 ore 9.30. L'udienza si terrà presso il Tribunale di Varese, P.zza Cacciatori delle Alpi n. 1, Piano Primo, stanza n. 102, Ufficio del Giudice dr. Giuseppe Buffone.

**INVITA** la parte resistente a costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

**DISPONE** che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato ai convenuti almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

**MANDA** alla cancelleria perché si comunichi

**SI COMUNICHI**

**VARESE LÌ 24 OTTOBRE 2011**

Oggetto: CIRCOLARE N. 1/2012

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

S. CROCE , 494 - 30135 VENEZIA TEL. 041 5204545 FAX 0415208914 C.F.  
80011950278

E-MAIL consiglio@ordineavvocativenezia.net

SITO www.ordineavvocativenezia.net

Venezia, 8 febbraio 2012

Prot. n. 1147/2012

CIRCOLARE N. 1/2012

A TUTTI GLI ISCRITTI

Oggetto: linee guida per l'applicazione dell'art. 9 del D.L. 20/1/2012 n. 1

Riferisco sinteticamente dell'esito dell'incontro con il Presidente del Tribunale dott. Toppan, sul tema della liquidazione delle spese giudiziali a seguito dell'entrata in vigore, in data 24/1/2012, dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 che, com'è noto, ha abrogato la Tariffa professionale.

L'incontro ha avuto carattere interlocutorio, nel senso che devono essere ancora approfonditi alcuni aspetti, ma ha già consentito di individuare delle linee- guida ragionevoli e condivise, alle quali fare riferimento, vuoi in attesa dell'approvazione del Decreto Ministeriale che, a norma del co. 2 del citato art. 9, indicherà i "parametri" cui gli Organi giurisdizionali dovranno attenersi all'atto della liquidazione del compenso del professionista, vuoi nell'ottica dell'introduzione, in sede di conversione del Decreto Legge, come propugnato da più parti, di una norma transitoria.

Le linee guida individuate possono così sintetizzarsi:

a) per i ricorsi per decreto ingiuntivo o, comunque, per le procedure di tipo sommario: la nuova nota spese dovrà indicare due voci e cioè, da un lato, le anticipazioni (contributo unificato e marca da € 8,00.=); dall'altro, il "compenso professionale" per la procedura monitoria (o sommaria), fino all'emissione del provvedimento. Tale compenso potrà essere in concreto indicato in misura non superiore a quello che si sarebbe fin qui esposto, sulla base di una nota spese predisposta a norma della Tariffa del 2004, con esclusione ovviamente delle anticipazioni. La nota dovrebbe poi contenere un'indicazione di questo tenore: "ai fini della valutazione della congruità del compenso esposto, anche rispetto all'importanza dell'opera svolta, si evidenzia qui di seguito il compenso previsto dalla previgente Tariffa"; dovrebbe quindi seguire l'esposizione dettagliata delle spese imponibili, dei diritti, degli onorari e delle spese generali, secondo la Tariffa del 2004; va da sé che tale dettaglio potrebbe essere redatto anche su foglio separato, come una sorta di "vecchia" nota spese.

b) Per le note spese giudiziali civili: non è sembrata percorribile l'ipotesi, delineatasi presso altri Tribunali, di "sdoppiare" la nota spese, a seconda che questa si riferisca ad attività svolte prima o dopo il 23/1/2012. In effetti si è convenuto sulla necessità di tener conto, allo stato, della giurisprudenza (fin qui pacifica), per cui il compenso dell'avvocato va determinato sulla base della tariffa, ovvero della disciplina, vigente al momento della conclusione dell'incarico. In questa situazione, la nuova nota spese dovrà essere redatta indicandosi, da un lato, le anticipazioni e, dall'altro, il compenso per l'opera professionale, ricorrendosi a tal fine ad una descrizione sintetica (ad esempio: "compenso professionale per lo studio della pratica, le consultazioni con il cliente, la redazione dell'atto introduttivo, la partecipazione a n... udienze, la redazione di n... memorie, la redazione degli scritti conclusivi e per la connessa attività di natura procuratoria"). Il compenso complessivo potrà poi essere in concreto indicato in misura non superiore a quella desumibile da una nota spese redatta a mente dell'ultima Tariffa. Anche in questo caso, la sintetica indicazione del compenso potrà essere seguita dalla dicitura suggerita sub a) e da un'esposizione dettagliata delle prestazioni rese, redatta secondo i criteri previgenti.

Analogo criterio potrà essere seguito in ambito penale, con riferimento alle note spese della parte civile e del responsabile civile.

Quanto alla liquidazione delle parcelle relative all'assistenza con patrocinio a spese dello Stato e di quelle relative all'attività svolta quale difensore d'ufficio nei casi di cui all'art. 32 disp. att. cpp, si è convenuto sull'inevitabilità di una temporanea sospensione, fatte salde le notule per l'attività svolta fino al 23/01/2012, in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 9 co. 2 del D.L. 1/2012, ovvero dell'introduzione di una disposizione transitoria.

\*\*\*\*\*

In occasione dell'incontro non si è trattato in modo specifico delle modalità di redazione degli atti di precetto, anche perché tali atti, com'è ben noto, hanno natura stragiudiziale.

Ad ogni buon conto, il Consiglio ritiene di segnalare ai colleghi le due ipotesi più ragionevoli che si sono prospettate, ove non si possa soprassedere alla notifica del precetto, in attesa dell'emanazione del più volte citato Decreto Ministeriale, ovvero dell'introduzione di una norma transitoria.

L'ipotesi per così dire "inattaccabile" è quella di richiedere quanto dovuto per capitale, interessi, anticipazioni e competenze liquidate e successive maturate fino al 23/1/2012, "oltre i compensi successivi, da determinarsi, a norma dell'emanando Decreto Ministeriale di cui all'art. 9 co. 2 D.L. 1/2012, ad opera del Giudice dell'esecuzione o, in difetto, da azionarsi separatamente".

Meno sicura appare l'ipotesi di indicare in precetto, anche per l'attività svolta dopo il 23/1/2012, importi corrispondenti a quelli previsti dalla Tariffa del 2004, aggiungendosi l'espressione "con obbligo di restituzione, da parte del creditore istante, dei compensi esposti, ove risultassero superiori ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all'art. 9 co. 2 D.L. 1/2012".

In questa situazione di assoluta incertezza, anzi di vuoto normativo, il Consiglio auspica che i colleghi i cui clienti siano attenti da atto di precetto in questa fase transitoria tengano presente i precetti racchiusi nel Codice Deontologico, avanti di promuovere opposizioni che trovino fondamento esclusivo su una supposta violazione dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012.

\*\*\*\*\*

Segnalo, da ultimo, che il Consiglio ha avviato dei contatti anche con il Presidente Vicario della Corte dott. Vittorio Rossi, nell'ottica di applicarsi anche in quella sede le linee-guida qui riferite.

Con i migliori saluti

(F.to Franco Stivanello Gussoni –  
Segretario)

CTR Lombardia, Circolare 5 febbraio 2012  
Milano, 5 febbraio 2012  
Ai Sigg. Presidenti di sezione,  
V. Presidenti di sezione e Giudici della CTR Lombardia.  
Sede di Milano e sezione di Brescia  
Oggetto: liquidazione delle spese giudiziali in base ai parametri.

Cari Colleghi,

desidero richiamare la Vostra attenzione su una questione che in questi giorni sta travagliando tutti coloro che, come anche noi Giudici tributari, nell'emettere una sentenza, sono chiamati a provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio. La norma sinora da noi applicata è quella dell'art. 15 del D.L.vo 546/92, a tenore della quale "i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali".

Il decreto legge 24.1.2012 n.1 (sulle c.d. liberalizzazioni) prevede ora che "sono abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico" e che "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante".

Il decreto legge è entrato immediatamente in vigore e, quindi, da tale momento, in mancanza di disposizioni transitorie, risultano abrogate le tariffe professionali, con conseguente impossibilità di far ricorso alle stesse, come pur prevedeva l'art. 15 del legge sul contenzioso, per la liquidazione dei compensi a coloro che hanno assistito le parti nel processo tributario. Al contempo, però, non sono stati ancora emanati i "parametri" di riferimento da parte del ministro vigilante e, quindi, si è determinato un vuoto normativo che sta mettendo in seria difficoltà coloro che devono provvedere sulle spese giudiziali e che ha già provocato un rinvio alla Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Cosenza per manifesta irragionevolezza della norma. La disposizione sarà probabilmente modificata in sede di conversione del decreto, ma intanto essa esiste e dovrà pur essere nel frattempo applicata.

Io, nel segnalarvi il problema, non ho da offrirvi una soluzione interpretativa. Ferma l'impossibilità, a mente dell'art. 35 del D.L.vo 546/92, di pronunciare sentenza sui capi principali della domanda, rinviando la pronuncia sulle spese al momento in cui saranno noti i parametri ministeriali, posso dirvi che molti organi giurisdizionali ordinari, compresi quelli milanesi, si stanno orientando nell'assumere, come criteri di liquidazione, i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali, anche perché l'art. 2233 c.c. fa riferimento, per la determinazione del compenso al professionista, anche agli usi, quali possono essere ricavati dalle stesse tariffe professionali.

Non so se l'orientamento che si sta delineando sia esatto o meno e lascio alla responsabilità dei singoli Collegi giudicanti di decidere al riguardo. Vi prego, però, qualora da parte degli stessi Collegi venga data una particolare soluzione alla questione, di segnalarmela tempestivamente, in modo che io possa farla conoscere anche ai restanti Collegi della Commissione, i quali saranno poi liberi di adottarla o meno.

Ringraziandovi dell'attenzione, porgo a tutti i miei più cordiali saluti.

Il Presidente

Antonio Simone

Trib. Cosenza, sez. civ., ordinanza 1 febbraio 2012 (est. F. Greco)

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'AVVOCATO -  
ABROGAZIONE DELLE TARIFFE FORENSI – ART. 9 D.L. 24 GENNAIO 2012  
N. 1 – FASE TRANSITORIA IN ATTESA DEL DECRETO MINISTERIALE –

MANCANZA DI DISCIPLINA – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON  
MANIFESTA INFONDATEZZA - SUSSISTE

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, nella parte in cui, abrogando le Tariffe forensi, non prevedono un regime di diritto transitorio, per la liquidazione giudiziale delle competenze del difensore.

in persona del dott. Giuseppe Greco  
ha pronunciato la seguente

o r d i n a n z a

nel procedimento ex art. 700 cod.proc.civ. vertente tra:

Società in accomandita semplice “R. Hotel”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bisignano al viale Roma n. 11 presso lo studio degli avvocati Paola Calabria ed Emiliano Calabria dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso,  
- ricorrente,

e

Società per azioni E.N.E.L. Servizio Elettrico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla via E. Tarantelli n. 31 presso lo studio dell'avvocato Francesco Perugini dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla memoria difensiva,  
- resistente.

\*\*\*

Premesso

che in data ventisette dicembre duemilaundici il sottoscritto giudice, dopo aver assunto sommarie informazioni testimoniali, ha adottato ai sensi del capoverso dell'art. 669-sexies, il seguente decreto:

“Letto il ricorso presentato dalla società in accomandita semplice R. Hotel, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Calabria ed Emiliano Calabria in data ventitré dicembre duemilaundici; - esaminata la produzione allegata al ricorso; - assunte sommarie informazioni; visti gli artt. 700 e 669-bis e seguenti cod.proc.civ.; - osserva: - la S.p.a. Enel Servizio Elettrico ha disattivato, in data ventidue dicembre duemilaundici, la fornitura di energia somministrata alla società ricorrente presso una struttura alberghiera dalla stessa gestita in Cosenza alla via delle Madaglie d'oro sul presupposto che la beneficiaria della somministrazione sia rimasta inadempiente nel pagamento di quattro fatture emesse tutte in data cinque aprile duemilaundici dell'importo complessivo di € 46.981,59; - l'importo delle suddette fatture - e dei relativi consumi - è stato determinato dal fornitore di energia presuntivamente in relazione al periodo due febbraio duemilaotto/nove dicembre duemiladieci ovvero dal momento della installazione dell'apparecchio di misurazione, risultato guasto, al giorno della sua sostituzione; - la determinazione presuntiva del consumo è stata compiuta “tenedo conto della media dei consumi giornalieri tenuta dalla cliente successivamente” alla sostituzione dell'apparecchio di misurazione; - siffatta determinazione, alla luce della istruzione sommaria compiuta in data odierna, appare del tutto arbitraria e inattendibile in quanto è emerso chiaramente che nel periodo al quale

si riferisce il calcolo del consumo presunto la struttura alberghiera non era ancora funzionante mentre la media dei consumi giornalieri è stata ricavata dall'osservazione dei consumi effettuati in epoca nella quale la struttura era pienamente operativa; - difettando la omogeneità dei periodi di osservazione è del tutto evidente che appare discutibile la correttezza del criterio utilizzato per la determinazione del consumo presunto; - a ciò va aggiunto che la parte istante ha già versato la somma di € 9.000,00 a copertura degli eventuali consumi che dovessero risultare dovuti a causa del cattivo funzionamento dell'apparato misuratore; - sussiste, pertanto il fumus di fondatezza del ricorso; - d'altra parte la rilevata fondatezza prima facie del ricorso suggerisce di provvedere ai sensi del capoverso dell'art. 669-sexies cod.proc.civ. in quanto il tempo necessario alla instaurazione del contraddittorio potrebbe vieppiù pregiudicare l'attuazione del provvedimento di accoglimento avuto riguardo alla forzata inattività nell'esercizio dell'impresa e ai conseguenti danni sullo sviamento della clientela; - p.q.m. - ordina alla S.p.a. Enel Servizio Elettrico di riattivare immediatamente la fornitura di energia sull'utenza in uso a Hotel R. s.a.s. in Cosenza alla via Mediaglie d'Oro s.n. (cliente n. 808 005 557); - fissa per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza dell'undici gennaio duemiladodici alle ore nove e trenta; - assegna all'istante termine fino al quattro gennaio duemiladodici per la notificazione del ricorso e del presente decreto alla S.p.a. Enel Servizio Elettrico. - Si comunichi con urgenza. - Così deciso addì ventisette dicembre duemilaundici. - Il Giudice - ~~dott. Giuseppe Greco~~ che dopo l'instaurazione del contraddittorio il provvedimento su esteso deve essere confermato in quanto la parte resistente nel costituirsi in giudizio si è limitata a dedurre genericamente l'insussistenza del c.d. "fumus boni iuris" e del c.d. "periculum in mora", senza allegare alcuna specifica circostanza di fatto idonea a contrastare le ragioni della tutela concessa a mezzo di decreto; che è pacifico e non contestato che le fatture emesse dalla società resistente sulla base di consumi "presunti" sono state tutte tempestivamente contestate; che, pertanto, appare, "prima facie", fondata la invocata tutela atipica siccome preordinata ad un giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della insussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento del somministrato ovvero della illegittimità della diffida ad adempiere intimata dalla parte resistente; che, conseguentemente, va pienamente confermato il decreto assunto "inaudita altera parte"; che, in conformità alla disposizione di cui al comma 7 dell'art. 669-octies cod.proc.civ. la parte resistente va condannata al pagamento delle spese del presente procedimento; che la condanna presuppone la determinazione degli "onorari di difesa" (espressione tratta dalla norma dell'art. 91 cod.proc.civ.); che secondo il diritto vivente gli onorari per le **prestazioni** professionali dell'**avvocato** devono essere liquidati secondo le tabelle che siano vigenti al momento dell'**esaurimento** delle **prestazioni** stesse da individuarsi nel momento in cui la causa sia ritenuta in decisione dal giudice (ex plurimis: Cass.civ., Sez. III, 10.06.1991, n. 6557); che tuttavia la recentissima disposizione di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, ha espressamente abrogato "le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico";

che il comma 2 del citato articolo 9 ha, inoltre, stabilito che “ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”;

che la l'applicazione della disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 9 del decreto legge n. 1/2012 s'impone in forza del principio “tempus regit actum” trattandosi nella specie di norma di carattere processuale;

che la evidenziata natura processuale della disposizione in parola si desume dal fatto che essa vincola gli “organi giurisdizionali” nell'attività di liquidazione di onorari professionali;

che l'interpretazione restrittiva della norma siccome volta a regolamentare esclusivamente l'attività giurisdizionale nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione del “compenso del professionista” ovvero nei giudizi instaurati tra committente e professionista appare incompatibile con la “ratio” complessiva dell'intervento legislativo il quale è a tutta evidenza finalizzato (almeno così risulta dalla lettura della relazione governativa) a determinare uno straordinario impulso allo sviluppo economico del paese e al corretto funzionamento dei mercati nell'ambito del quale la lentezza dei processi, specialmente nel campo della giustizia civile, costituisce un oggettivo vincolo allo sviluppo;

che, quindi, la suddetta disposizione deve intendersi quale principio processuale di carattere generale in quanto vincola la giurisdizione in tutti i processi nei quali si deve provvedere alla liquidazione degli “onorari di difesa”;

che la evidente mancanza di alcuna disciplina transitoria non consente di ritenere ultrattivo il vecchio regime delle tariffe ed obbliga ad applicare il nuovo regime a tutti i processi in corso che non siano già stati definiti anche per quel che riguarda la condanna alle spese processuali;

che la suddetta e radicalmente innovativa disciplina legislativa ha, sin dalla sua entrata in vigore, sollevato drammatici interrogativi in ordine ai criteri cui il giudice è tenuto a conformarsi nel liquidare, alla chiusura del procedimento da lui trattato, gli “onorari di difesa” da porre a carico – mediante condanna – della parte soccombente in assenza dei necessari parametri stabiliti dal ministro vigilante;

che di tali gravi interrogativi si è immediatamente quanto responsabilmente fatto carico il Consiglio Nazionale Forense il cui Ufficio Studi ha evidenziato come l'assenza dei “parametri” da stabilirsi da parte del Ministro della Giustizia possa determinare “la paralisi dei procedimenti di liquidazione...in sede giurisdizionale”;

che prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012 gli “onorari di difesa” venivano liquidati dal giudicante facendo riferimento alle tariffe adottate mediante regolamento del Ministro della Giustizia a seguito di delibera del Consiglio nazionale forense;

che l'espressa abrogazione di tali tariffe non consente, a giudizio di questo giudice, di utilizzare le suddette tariffe in quanto “abrogate” quali “parametri” della liquidazione facendo ricorso a criteri ermeneutici fondati sulla analogia né, tantomeno, quali “parametri” di un giudizio equitativo non ravvisandosi alcuna lacuna del regime voluto dal legislatore che possa legittimare l'impiego dello strumento della interpretazione analogica né di far postulare la “sopravvivenza” delle abrogate tariffe quali “parametri” alternativi cui far ricorso per integrare la regolamentazione legislativa;

che, paraltro, in “subiecta materia” non appare possibile neppure l'estremo ricorso alla “equità” giudiziale la quale per espressa volontà del legislatore potrà

esercitarsi nel determinare il preciso ammontare degli “onorari di difesa” nell’ambito dei, presumibilmente, elastici “parametri” che il ministro competente avrà cura di adottare ma non già nell’individuare autonomamente i criteri cui ancorare una qualche determinazione equitativa;

che il principio costituzionale di “indefettibilità della giurisdizione” (cfr. Corte costituzionale n. 361/1998) del quale è corollario il dovere per l’organo investito della risoluzione di una controversia di decidere sollecitamente e conformemente a diritto la questione portata alla sua cognizione non consente all’organo giurisdizionale alcuna dilazione nelle more della emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare i c.d. “parametri” della liquidazione giudiziale (fatta salva, evidentemente, la possibilità in determinate fattispecie di sollecitare le parti a voler esplicitamente attribuire al giudicante un potere di mero arbitraggio sulla determinazione degli “onorari di difesa” da porre a carico della parte tenuta a sopportarli per legge);

che l’eventuale ricorso da parte del giudicante a parametri diversi da quelli espressamente previsti dal legislatore (ove non si traducesse in un mero recepimento delle abrogate tariffe che di fatto finirebbe per vanificare la volontà del legislatore) potrebbe risultare, volta a volta mortificante per il decoro della professione forense e quindi in contrasto con il primo comma dell’art. 36 della Legge fondamentale (tenuto conto che sotto l’attuale regime il professionista non potrà ottenere in sede giurisdizionale la determinazione del compenso in via autonoma nei confronti del proprio cliente, così come avrebbe potuto fare per l’innanzi) ovvero troppo gravoso per l’esercizio del diritto di difesa in giudizio (art. 24 Costituzione);

che pertanto (ove non si ritenesse possibile, come opina il sottoscritto giudice, postulare la “sopravvivenza” delle abrogate tariffe quali “parametri” alternativi a quelli previsti dalla legge) qualunque soluzione si dovesse scegliere nella determinazione degli “onorari di difesa” essa implicherebbe il rischio concreto di dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni simili sul piano processuale avuto riguardo al fatto che qualsivoglia soluzione rimarrebbe fondata in ultima analisi sulla “equità” soggettiva del decidente;

che, in definitiva, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto legge n. 1/2012, si pongono, a giudizio del sottoscritto giudice, in netto contrasto con il canone di rango costituzionale della “ragionevolezza” (sotto il profilo della intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità rispetto al vigente ordinamento che impone di liquidare senza dilazione gli “onorari di difesa”) laddove non prevedono alcuna disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore delle norme e l’adozione da parte del ministro competente dei “parametri” ivi previsti;

che alla evidenziata lacuna legislativa non è possibile porre rimedio attraverso alcuna interpretazione conforme a costituzione;

che la disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto legge n. 1/2012 appare, altresì, in contrasto con l’art. 24 della Costituzione in quanto vulnera il diritto di agire e resistere in giudizio rendendo incerto l’onere delle spese da affrontare nel corso del procedimento;

che la suddetta disciplina viola anche l’art. 3 della Costituzione in quanto attribuisce, di fatto e al di là di alcuna espressa attribuzione del relativo potere, una facoltà ampiamente discrezionale al giudice tenuto a liquidare gli “onorari di difesa”;

che tale facoltà appare priva di alcun ragionevole ancoraggio a parametri certi e controllabili così, peraltro, frustrando, il diritto della parte soccombente di

insorgere nei confronti di un provvedimento che risulti, eventualmente, incongruo o esorbitante;

che non è neppure ipotizzabile, che il giudice, cui è fatto obbligo di applicare in via esclusiva “parametri” ad oggi inesistenti, possa omettere di decidere sulla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali ovvero sospendere il giudizio sino alla data in cui sarà emanato il provvedimento ministeriale per la cui emanazione, peraltro, la disciplina impugnata non pone alcun termine, in quanto la sospensione, in un caso non previsto da alcuna norma processuale, integrerebbe, altresì, la violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma, Costituzione;

che è pacificamente sollevabile davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità di un decreto-legge;

che da quanto premesso consegue che la decisione relativa alla liquidazione degli “onorari di difesa” vada sospesa e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale, trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata.

Non può, invero, negarsi che la questione sia rilevante ai fini della decisione in quanto la possibilità per l’organo giurisdizionale di decidere in ordine alle spese del presente giudizio è condizionata alla individuazione di un criterio che, nel permanere in vigore delle norme impuginate, l’ordinamento non appare fornire in alcun modo.

Né può, d’altra parte, sostenersi che la questione sia manifestamente infondata ove si tenga conto, per un verso, dell’impossibilità per il giudice di conformarsi a parametri di liquidazione obbligatori ma inesistenti e, per altro verso, dell’evidente impossibilità di determinare in termini oggettivi e controllabili gli oneri di difesa da porre a carico della parte soccombente.

Va pertanto sollevata, nei termini su esposti, questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e sospesa la decisione in ordine alla determinazione delle spese del procedimento da porre a carico della parte risultata soccombente.

P.q.m.

visti gli artt. 669 bis e seg. cod.proc.civ.;

conferma il provvedimento reso in data ventisette dicembre duemilaundici;

condanna la parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento;

visti gli artt. 134 Cost., 1, legge n. 1/1948, 23, legge n. 87/1953;

ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 nei termini di cui in parte motiva;

sospende la decisione in ordine alla determinazione delle spese processuali da porre a carico della parte resistente;

ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e che sia successivamente trasmessa senza ritardo alla Corte Costituzionale.

Così deciso in Cosenza addì primo febbraio duemiladodici.

Il Giudice

dott. Giuseppe Greco

Trib. Cosenza, sez. civ., ordinanza 26 gennaio 2012 (est. F. Greco)

**LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'AVVOCATO -  
ABROGAZIONE DELLE TARIFFE FORENSI – ART. 9 D.L. 24 GENNAIO 2012  
N. 1 – FASE TRANSITORIA IN ATTESA DEL DECRETO MINISTERIALE –  
MANCANZA DI DISCIPLINA – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON  
MANIFESTA INFONDATEZZA - SUSSISTE**

L'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, abrogando le Tariffe forensi e non prevedendo un regime di diritto transitorio, inibisce la liquidazione giudiziale delle competenze del difensore.

(Tribunale Ordinario di Milano e Corte di Appello di Milano, nota 3 febbraio 2012)

All'esito di consultazioni tra il Presidente della Corte d'Appello e il Presidente del Tribunale di Milano, si è ritenuto quanto segue in merito alle problematiche riguardanti le tariffe professionali.

L'art. 9 del D.L. 20 gennaio 2012 n. 1 ha abrogato le tariffe di tutte le professioni regolamentate con il sistema ordinistico.

E' previsto, contestualmente, che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista deve essere determinato con parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante competente.

Orbene, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia e in considerazione dell'indefettibile dovere da parte del giudice di procedere comunque alla liquidazione dei compensi dell'avvocato per l'attività svolta, è necessario individuare, nelle more, criteri omogenei di liquidazione.

Si è ritenuta pertanto soluzione operativa rispondente a tale esigenza indicare provvisoriamente quali criteri orientativi di riferimento i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali degli avvocati.

Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 3 febbraio 2012 – S., con l'Avv. I. V. c/ F.M.; dep. contestuale (est. G. Buffone)

**LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'AVVOCATO - ABROGAZIONE  
DELLE TARIFFE FORENSI – ART. 9 D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1 – FASE  
TRANSITORIA IN ATTESA DEL DECRETO MINISTERIALE – APPLICAZIONE  
DELL'ART. 2225 C.C. – SUSSISTE – RIFERIMENTO AGLI IMPORTI LIQUIDATI IN  
PRECEDENZA – PARAMETRO DI RIFERIMENTO – SUSSISTE**

L'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'Avvocato, debba applicare l'art. 2225 cod. civ. In applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli *standards* liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di

cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. Nella determinazione del compenso, occorre tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell'Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente.

## **FATTO**

Con la domanda introduttiva del giudizio, l'attore assumeva di avere prestatato, in qualità di commercialista, la sua collaborazione professionale in favore del convenuto per le attività registrate nelle fatture allegate all'atto di citazione, ed emesse a cavallo tra il 2006 e il 2008. Deduceva di avere maturato un compenso per Euro 5.693,89 e che, a fronte della regolare esecuzione della prestazione intellettuale, il debitore non aveva adempiuto l'obbligazione pecuniaria, anche nonostante l'ultimo sollecito, del 12 novembre 2010. Al convenuto l'atto di citazione veniva notificato in data 28 dicembre 2010 (notifica n sue mani); non comparendo nonostante la notificazione, il convenuto veniva dichiarato contumace all'udienza del 22 aprile 2011. All'udienza del 20 maggio 2011 venivano ammesse le prove richieste dalla parte attrice, come articolate nella memoria istruttoria del 12 maggio 2011. In data 30 settembre 2011 venivano assunte le prove e, in particolare, veniva sentito il testimone citato dalla parte attrice. La causa veniva rinviata all'udienza del 3 febbraio 2012 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

## **DIRITTO**

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 in *Corriere Giur.*, 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). E, infatti, la disciplina dell'onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove il Codice civile (art. 1218) introduce una presunzione – definita dalla dottrina - "semplificante", in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa (Trib. Varese, sez. I, ord. 18 novembre 2009 in *Giur. di Merito*, 2010, 2, 394).

Nel caso di specie, il creditore ha offerto piena prova dei fatti costitutivi del suo diritto avendo fornito valido supporto probatorio del contratto dedotto in citazione, della pattuizione del compenso stabilito con il debitore, della intervenuta esecuzione delle prestazioni e del complessivo ammontare della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. La piattaforma probatoria è in questi termini arricchita dalla testimonianza del teste P, sentita all'udienza del 30

settembre 2011. Si tratta di un testimone credibile, avendo percepito direttamente i fatti, in quanto collaboratrice dello studio attore al momento del fatto e per il periodo oggetto delle fatture. Il teste ha confermato che lo Studio attore ha effettivamente e realmente eseguito tutte le prestazioni di cui alle fatture prodotte in atti (dalla numero 1 alla numero 9), in favore del convenuto, ed ha pure confermato che le parti si erano accordate per il corrispettivo poi richiesto dal creditore. Peraltro, ha anche affermato che il suddetto corrispettivo non è stato versato dal convenuto (prova di tipo negativo non gravante sul creditore). A fronte della completa e univoca prova offerta dal creditore, il debitore non ha allegato l'intervenuto adempimento e, anzi, al contrario, il creditore ha offerto elementi di giudizio di senso diametralmente opposto.

La somma costituisce debito di valuta (poiché certa nell'ammontare ab origine) e, pertanto, sono dovuti gli interessi legali (dalla costituzione in mora) ma non la rivalutazione monetaria. L'importo, maggiorato degli interessi dall'attualità, con decorrenza dalla messa in mora, è di Euro 5.800,00.

Alla luce dei rilievi sin qui esposti, la domanda dell'attore deve trovare accoglimento. In conseguenza della soccombenza, il convenuto va condannato alle spese del processo. Il difensore della parte attrice ha versato in atti propria nota spese redatta ai sensi D.M. 8 aprile 2004 n. 127 (regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali).

Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha previsto, all'art. 9, comma I, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. L'art. 9 citato, al comma II, prevede che - ferma restando l'abrogazione delle tariffe - *nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante*. Un primo precedente giurisprudenziale intervenuto in materia (Trib. Cosenza, ord. 26 gennaio 2012, est. G. Greco) ha ritenuto che lo *jus superveniens* (ritenuto immediatamente applicabile alle controversie pendenti) abbia di fatto comportato la caducazione del criterio liquidatorio tariffario, da parte del giudice, a prescindere dalla presenza di una controversia tra avvocato e cliente ma in ogni caso in cui il magistrato debba procedere alla determinazione del compenso spettante al difensore per l'attività professionale profusa nell'esercizio del mandato. Sulla base di tale presupposto, lo stesso Ufficio giudiziario (Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in [www.cassazione.net](http://www.cassazione.net)), con ricchezza di argomentazioni, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale reputando censurabile, sotto diversi profili di costituzionalità, l'art. 9 del d.l. 1/2012, nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria fino alla entrata in vigore del Decreto Ministeriale preannunciato dall'art. 9, comma II, decreto cit.

Nonostante il pregio delle ragioni da cui trae linfa l'ordinanza calabrese di remissione, reputa questo Tribunale che, per la liquidazione del compenso dell'Avvocato, in difetto di normativa ministeriale, non si registri un *vacuum legis* sospettabile di incostituzionalità.

Giova ricordare, infatti, che, in assenza di tariffe professionali, il sistema normativo contiene una difesa immunitaria *ad hoc* posto che l'art. 2225 c.c., quale norma generale, statuisce che in loro assenza il giudice può liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Trattasi di disposizione legislativa che non consegna al giudicante una "delega in bianco", a rischio di arbitraria discrezionalità, in quanto non è equitativa in senso tecnico (v. Trib. Bologna, Sez. II, 28 giugno 2010), tenuto conto dei parametri oggettivi cui si ancora la liquidazione e del costume pretorio formatosi in calce all'art. 2225 c.c., che consente anche il riferimento a prestazioni analoghe (v. ad es., Trib. Milano, 31 luglio 2001 in *Riv. Critica Dir. Lav.*, 2001, 1036). Ebbene, in assenza di un riferimento tariffario, dovendo stabilire il giusto compenso (e, quindi, non meramente "equo"), il giudice ben può fare riferimento anche ai parametri che precedentemente venivano applicati, per orientarsi nella statuizione finale, dovendosi precisare che l'abrogazione delle tariffe non è intervenuta perché queste non fossero corrette o adeguate, ma per una finalità diversa, collocata nell'ottica di una implementazione della concorrenza dei mercati. Ciò vuol dire che, ricorrendo all'art. 2225 cod. civ., il giudice, guardando agli *standards* liquidativi in precedenza applicati, e tenendo conto dell'attività processuale in concreto svolta dall'Avvocato, può procedere alla liquidazione del compenso del difensore in modo adeguato e nel rispetto della finalità proprie delle Tariffe, che debbono compensare, in un'ottica retributiva (e non indennitaria), il rappresentante legale per la prestazione intellettuale svolta. In quest'opera di liquidazione del compenso, peraltro, il magistrato non può considerare il professionista legale come un mero professionista intellettuale, in quanto, come è noto, il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità (Cass. pen., Sez. V, 28 aprile 2005, n. 22496 in *Riv. Pen.*, 2006, 6, 749) e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell'Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente. Va, poi, soprattutto rilevato che il d.l. 1/2012 non ha abrogato l'art. 75 disp. att. c.p.c. L'enunciato in esame prevede che "*il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita*". Ebbene, la disposizione de qua deve ritenersi abrogata nel rinvio alla Tariffa, in virtù dell'art. 9, comma IV, del d.l. 1/2012 ma non anche nella parte in cui prevede che l'Avvocato, comunque, presenti la nota del suo compenso. Per effetto dell'abrogazione tacita, il disposto normativo deve essere letto come se statuisse che *il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese*. Orbene, la nota spese dell'Avvocato è un valido strumento del difensore per proporre, come già avveniva prima del d.l. 1/12, una liquidazione del suo compenso, così potendo il giudice farvi senz'altro riferimento, dove la ritenga adeguata. In tale giudizio, restano vitali e sempre attuali gli insegnamenti nomofilattici delle Sezioni Unite che, in merito all'ammontare della liquidazione delle spese del processo, hanno affermato che "*le spese di lite vanno liquidate (...) in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità*" i quali impongono "una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta" (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).

Ebbene, nel caso di specie, il difensore della parte vittoriosa, ha depositato la sua nota spese, richiedendo il compenso per Euro 250,00 a titolo di spese, Euro 629,00 a titolo di Diritti ed Euro 1.310,50 a titolo di onorari. Tenuto conto degli snodi del processo, della proficua attività svolta dal difensore e del risultato processuale ottenuto, il compenso appare del tutto congruo, adeguato, e giusto in relazione ai risultati ottenuti. A prescindere dal fatto che la nota spese sia stata liquidata con il riferimento alle Tariffe, la somma richiesta è senz'altro calcolata in modo congruo e compensa giustamente e correttamente l'attività svolta dall'Avvocato.

## **P.Q.M.**

IL TRIBUNALE DI VARESE,  
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 5770 dell'anno 2010, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

■ □ ■

**ACCERTA E DICHIARA** l'inadempimento di MF, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,

**CONDANNA** il convenuto MF, al versamento, in favore dell'attore, STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO ..... di Euro 5.800,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

**CONDANNA** il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'attore che, tenuto conto della natura della lite e del valore della causa

### **LIQUIDA**

ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in Euro 2.189,50 di cui Euro 250,00 per spese. Vanno aggiunti il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

**MANDA** alla cancelleria per i provvedimenti di competenza

Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 2012 n. 140 (dep. 3 febbraio 2012; I c/ D.; est. G. Buffone)

**LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'AVVOCATO - ABROGAZIONE DELLE TARIFFE FORENSI – ART. 9 D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1 – FASE TRANSITORIA IN ATTESA DEL DECRETO MINISTERIALE – APPLICAZIONE DELL'ART. 2225 C.C. – SUSSISTE – DECRETO INGIUNTIVO – RIFERIMENTO ALLE CD. TABELLE ORIENTATIVE CONDIVISE CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE – SUSSISTE**

L'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'Avvocato, debba applicare l'art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli *standards* liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. Nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, è possibile fare anche riferimento alle cd. "tabelle orientative" adottate, in modo condiviso. E, infatti, le tabelle orientative di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l'art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all'esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità

■ □ ■

- Letto il ricorso introduttivo 31 gennaio 2012
- Visto il ricorso che precede ed esaminate le fatture prodotte, accompagnate da autentica notarile, nonché la produzione documentale allegata che, per consistenza e per i dati risultanti, risulta idonea a fondare una ingiunzione di pagamento;
  - attesa la competenza, ai sensi dell'art. 637, comma I, c.p.c.;
  - attesa la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. per pronunciare l'ingiunzione richiesta;
  - ritenuto, quanto alle spese, che non possano applicarsi le Tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, poiché abrogate dall'art. 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), il quale, per la liquidazione giudiziale, prevede l'entrata in vigore di un Decreto Ministeriale ancora non emanato;
  - ritenuto che l'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, comporti che il giudice, per la liquidazione del compenso all'Avvocato, debba applicare l'art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli *standards* liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (v. Trib. Varese, sentenza 3 febbraio 2012; *contra* Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in [www.cassazione.net](http://www.cassazione.net));
  - ritenuto, in particolare, che nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, sia possibile fare anche riferimento alle cd. "tabelle orientative" adottate, in modo condiviso, da Ufficio giudiziario e Consiglio dell'Ordine, come anche altri Tribunali hanno già ritenuto (v. Trib. Verona, Ufficio della Presidenza, circ. 1 febbraio 2012, est. Pres. G. Gilardi);
  - ritenuto, infatti, che le tabelle orientative di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscano una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l'art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all'esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità;

**P.Q.M.**

*letti ed applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.*

# INGIUNGE

AL DESTINATARIO DELL'INGIUNZIONE: ....

DI PAGARE ALLA PARTE RICORRENTE:

la somma di €. **5.153,60** oltre interessi come da ricorso.

Vanno, anche, riconosciute le spese del procedimento che, atteso il valore del credito il giudice

## **LIQUIDA**

le spese e le competenze ai sensi dell'art. 641, comma III, c.p.c. e ne ingiunge il pagamento come segue: Euro 221,67 per spese, Euro 729,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come per Legge, il tutto entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto.

## **AVVERTE**

Il destinatario dell'ingiunzione che entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può essere proposta opposizione al decreto ingiuntivo davanti a questo Ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).

**Varese li 3 febbraio 2012**

**Il Giudice**

**dott. Giuseppe Buffone**



Proc. n. ●/2003 Reg. Es.

**TRIBUNALE DI COSENZA**

- Ufficio Esecuzioni Immobiliari -

Il giudice dell'esecuzione, dott. Giuseppe Greco;

letti gli atti e sciogliendo la riserva;

rilevato che la parte creditrice non ha effettuato alcun intervento per ottenere il pagamento delle spese della esecuzione mobiliare risultata infruttuosa;

visto l'art. 9 del d.l. n. 1/2012;

ritenuto che l'abrogazione delle tariffe forensi inibisca, allo stato, di liquidare le spese della presente procedura;

dispone che le parti compaiano dinanzi a sé all'udienza del ventotto febbraio duemiladodici.

Si comunichi.

Cosenza, addì ventisei gennaio duemiladodici.

Il Giudice dell'esecuzione

dott. Giuseppe Greco

**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**CANCELLERIA ESECUTORI IMMOBILIARI**

Depositato in Cancelleria

Oggi 26 GEN. 2012

Il Cancelliere



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
Corte Giorgio Zanconati n. 1 - 37122 VERONA  
PRESIDENZA

Prot. n. 551/4.5.3/6

Verona, 01 febbraio 2012

Ai Magistrati della Sede centrale e delle Sedi distaccate  
Alle cancellerie della Sede centrale e delle Sedi distaccate  
All'Ordine degli Avvocati di Verona

**Oggetto: art. 15 del decreto legge 20 gennaio 2012, n. 1. Prime indicazioni operative**

L'art. 9 del decreto legge 20 gennaio 2012, n. 1 ha abrogato le tariffe professionali del sistema ordinistico<sup>1</sup>.

Nella riunione avutasi il 31 gennaio con il Presidente ed altri componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, nell'esprimersi l'auspicio che in sede di conversione del decreto-legge venga superato il vuoto normativo determinato dalla repentina abrogazione delle

---

<sup>1</sup>Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1 (*omissis*)".

Tariffe Forensi, e che sia varato al più presto il decreto ministeriale relativo ai parametri da tener presenti nella liquidazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali, sono emerse le seguenti indicazioni interpretative:

a) poiché l'art. 9 del decreto legge n. 1/2012, nonostante la mancanza di esplicite indicazioni al riguardo, appare rivolto al futuro, vale a dire ai contratti d'opera professionale stipulati dall'avvocato successivamente all'entrata in vigore della norma, si ritiene che con riferimento all'attività riconducibile a conferimenti di incarichi ed a processi iniziati in precedenza debbano trovare applicazione le Tariffe fissate con D.m. 8.4.2004, n. 127, implicitamente richiamato dalla legge processuale vigente al momento dell'introduzione del giudizio in virtù del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c.;

b) per i *decreti ingiuntivi* ed i procedimenti per convalida di sfratto richiesti successivamente all'entrata in vigore dell'art. 9, poiché in mancanza di Tariffe e del decreto ministeriale sopra indicato il giudice è pur sempre tenuto a liquidare le spese ed il compenso del professionista, il riferimento alle "tabelle orientative" sino ad oggi applicate, frutto di convenzioni con l'Ordine degli Avvocati di Verona, è apparso tuttora utilizzabile, alla luce dell'art. 2225 cod. civ. quale criterio ricognitivo della congruità del compenso alla luce di usi in senso lato consacrati nelle tabelle stesse. Si allegano, al riguardo, le nuove tabelle elaborate per i decreti ingiuntivi, con riserva di comunicare quelle relative ai procedimenti per convalida di sfratto;

c) quanto ai *precetti*, sono emerse le seguenti ipotesi alternative:

\* attendere l'emanazione del D.M.;

\* richiedere l'importo capitale, gli interessi e le spese liquidate, aggiungendo la seguente espressione: "*oltre ai compensi successivi da determinare in base all'emanando D.M. di cui all'art. 9, co. 2 D.L. n. 1/2012, da liquidarsi dal Giudice dell'Esecuzione o, in difetto, da azionare con separato atto di precetto*";

\* indicare importi corrispondenti a quanto previsto dalle attuali Tariffe, con l'aggiunta della seguente espressione: "*con espressa riserva di adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all'art. 9, co. 2 D.L. n. 1/2012, ed obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti*".

Rispetto a quanto emerso nella riunione del 31 gennaio, si deve inoltre aggiungere che il criterio sub A appare applicabile anche con riguardo alle note spese presentate, nel processo penale, dalla parte civile e dal responsabile civile, e che, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 9 D.L. n. 1/2012, sono sospese le liquidazioni delle parcelle relative all'assistenza con patrocinio a spese dello Stato, sia nei giudizi civili sia nei giudizi penali, nonché quelle riguardanti la prestazione di attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio nei casi di cui all'art. 32 disp. att. c.p.c.

Si tratta di indicazioni provvisorie, rispetto alle quali può apparire prudente l'esito degli approfondimenti della riunione di "Valore Prassi" appositamente convocata per il pomeriggio del 9 febbraio 2012 e quelli ulteriori che si avranno nella riunione della Commissione Osservatorio sulla giustizia civile convocata per il 16 febbraio 2012.

F.to Il Presidente  
Dott. Gianfranco Gilardi